

COMUNE DI LALLIO

Provincia di Bergamo

Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale

Approvato dal Consiglio Comunale
Con deliberazione N. 14 DEL 07/03/2005

SOMMARIO DEGLI ARTICOLI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento</i>	1
<i>Art. 2 - Competenze</i>	1
<i>Art. 3 - Responsabilità</i>	1
<i>Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento</i>	2
<i>Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico</i>	2

CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, E ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

<i>Art. 6 - Dichiarazione di morte</i>	3
<i>Art. 7 - Denuncia della causa di morte</i>	3
<i>Art. 8 - Accertamenti necroscopici</i>	3
<i>Art. 9 - Referto all'Autorità Giudiziaria</i>	4
<i>Art. 10 - Rinvenimento di parti di cadavere resti mortali o ossa umane</i>	4

CAPO III5 OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

<i>Art. 11 - Termini di osservazione</i>	5
<i>Art. 12 - Modalità di osservazione</i>	5
<i>Art. 13 - Depositi di Osservazione ed Obitori</i>	5
<i>Art. 14 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento</i>	5
<i>Art. 15 - Riscontro diagnostico</i>	6
<i>Art. 16 - Rilascio cadaveri a scopo di studio</i>	6
<i>Art. 17 - Prelievi per trapianti terapeutici</i>	6
<i>Art. 18 - Autopsie e trattamenti conservativi</i>	6

CAPO IV FERETRI

<i>Art. 19 - Deposizione del cadavere nel feretro</i>	8
<i>Art. 20 - Verifica e chiusura feretri</i>	8
<i>Art. 21 - Caratteristiche dei feretri</i>	8
<i>Art. 22 - Piastrina di riconoscimento</i>	9
<i>Art. 23 - Fornitura di feretri gratuiti</i>	9

TITOLO II - SERVIZI FUNEBRI

CAPO I TRASPORTI FUNEBRI

<i>Art. 24 - Modalità di trasporto e percorso</i>	11
<i>Art. 25 - Orario dei trasporti e fissazione dei funerali</i>	11
<i>Art. 26 - Norme generali per i trasporti</i>	11
<i>Art. 27 - Riti funebri confessionali</i>	12
<i>Art. 28 - Trasferimento di cadaveri senza funerale</i>	12
<i>Art. 29 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività</i>	12
<i>Art. 30 - Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili</i>	12
<i>Art. 31 - Trasporto di casse e cofani vuoti</i>	13
<i>Art. 32 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione</i>	13

<i>Art. 33 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero</i>	13
<i>Art. 34 - Trasporti all'estero o dall'estero</i>	13
<i>Art. 35 - Trasporto di ceneri e resti</i>	13
<i>Art. 36 - Sosta di autofunebri di passaggio</i>	14

TITOLO III - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

<i>Art. 37 - Disposizioni generali - Vigilanza</i>	15
<i>Art. 38 - Reparti del Cimitero</i>	15
<i>Art. 39 - Reparti Speciali</i>	16
<i>Art. 40 - Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali</i>	16
<i>Art. 41 - Ricevimento del feretro presso il Cimitero - Camera Mortuaria</i>	17

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

<i>Art. 42 - Disposizioni Generali</i>	18
<i>Art. 43 - Piano Cimiteriale</i>	18

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

<i>Art. 44 - Inumazione</i>	19
<i>Art. 45 - Tumulazione</i>	19
<i>Art. 46 - Deposito Provvisorio</i>	19

CAPO IV CREMAZIONE

<i>Art. 47 - Servizio pubblico di cremazione</i>	21
<i>Art. 48 - Crematorio</i>	21
<i>Art. 49 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione</i>	21
<i>Art. 50 - Termini per la cremazione</i>	22
<i>Art. 51 - Urne cinerarie</i>	22
<i>Art. 52 - Modalità di conservazione delle ceneri</i>	22
<i>Art. 53 - Dispersione delle ceneri</i>	22
<i>Art. 54 - Conservazione delle ceneri fuori dal cimitero</i>	23

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

<i>Art. 55 - Esumazioni Ordinarie</i>	25
<i>Art. 56 - Esumazioni straordinarie</i>	25
<i>Art. 57 - Estumulazioni ordinarie</i>	25
<i>Art. 58 - Estumulazioni straordinarie</i>	26
<i>Art. 59 - Avvisi di scadenza per esumazioni-estumulazioni ordinarie</i>	26
<i>Art. 60 - Onerosità delle esumazioni ed estumulazioni</i>	26
<i>Art. 61 - Raccolta delle ossa</i>	26
<i>Art. 62 - Oggetti da recuperare</i>	26
<i>Art. 63 - Disponibilità dei materiali</i>	27

CAPO VI SEPOLTURE IN CONCESSIONE

<i>Art. 64 - Sepolture a inumazione</i>	28
-----------------------------------------------	----

Art. 65 - Ornamentazioni di loculi ed ossari	28
Art. 66 - Sepolture a tumulazione	28
Art. 67 - Tumulazione in loculo- Caratteristiche e dimensione delle sepolture a tumulazione	29
Art. 68 - Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi	29
Art. 69 - Obbligo di manutenzione	29
Art. 70 - Epigrafi.....	30
Art. 71 - Piante ornamentali, giardini e addobbi floreali.....	30
Art. 72 - Ornamentazioni delle sepolture in campo comune	30

**CAPO VII
ILLUMINAZIONE VOTIVA**

Art. 73 - Servizio di illuminazione elettrica votiva	31
Art. 74 - Procedura di allacciamento e abbonamento	31
Art. 75 - Condizioni di abbonamento	31

**CAPO VIII
POLIZIA DEI CIMITERI**

Art. 76 - Orario	32
Art. 77 - Disciplina dell'ingresso	32
Art. 78 - Divieti speciali	32
Art. 79 - Riti funebri	33
Art. 80 - Reclami del pubblico.....	33

**CAPO IX
PERSONALE DI SERVIZIO**

Art. 81 - Personale amministrativo	34
Art. 82 - Addetti al Servizio Cimitero.....	34
Art. 83 - Doveri generali del personale addetto ai cimiteri.....	34

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 84 - Domanda di concessione	36
Art. 85 - Tipologia delle sepolture in concessione	36
Art. 86 - Contratto di Concessione	36
Art. 87 - Onerosità della concessione	37
Art. 88 - Durata della concessione	37
Art. 89 - Decorrenza della concessione	37
Art. 90 - Rinnovo della concessione.....	37
Art. 91 - Mancata richiesta di rinnovo.....	38
Art. 92 - Diritto di sepolcro per tombe di famiglia e cappelle private	38
Art. 93 - Successione nella concessione.....	38
Art. 94 - Opposizione al diritto di sepolcro.....	38
Art. 95 - Rotazione dei cadaveri nelle tombe	38
Art. 96 - Ammissione in sepolture intestate a Comunità.....	39
Art. 97 - Cenotafi e lapidi murarie	39
Art. 98 - Doveri generali dei concessionari	39

**CAPO II
CRITERI E PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE**

Art. 99 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture	40
Art. 100 - Deroghe speciali alla sepoltura	40
Art. 101 - Divieti a concessioni in assegno e per traslazione di cadaveri.....	40

**CAPO III
ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI**

<i>Art. 102 - Scadenza</i>	<i>41</i>
<i>Art. 103 - Rinuncia.....</i>	<i>41</i>
<i>Art. 104 - Revoca</i>	<i>41</i>
<i>Art. 105 - Decadenza.....</i>	<i>42</i>
<i>Art. 106 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza.....</i>	<i>42</i>
<i>Art. 107 - Estinzione per soppressione del Cimitero</i>	<i>42</i>
<i>Art. 108 - Conseguenze dell'estinzione della concessione</i>	<i>42</i>

TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

**CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

<i>Art. 109 - Imprese appaltatrici del Comune.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 110 - Lavori per conto di privati.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 111 - Registro matricola.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 112 - Sospensione e cancellazione dal registro Matricola.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 113 - Polizza assicurativa obbligatoria.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 114 - Divieti</i>	<i>43</i>
<i>Art. 115 - Recinzione aree</i>	<i>44</i>
<i>Art. 116 - Cantieri di lavoro e materiali di costruzione.....</i>	<i>44</i>
<i>Art. 117 - Materiale di scavo.....</i>	<i>44</i>
<i>Art. 118 - Introduzione di materiali</i>	<i>44</i>
<i>Art. 119 - Obblighi del personale delle imprese private.....</i>	<i>44</i>
<i>Art. 120 - Orari di lavoro</i>	<i>45</i>
<i>Art. 121 - Vigilanza e collaudo delle opere.....</i>	<i>45</i>

**CAPO II
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

<i>Art. 122 - Funzioni - Licenza.....</i>	<i>46</i>
<i>Art. 123 - Divieti</i>	<i>46</i>
<i>Art. 124 - Sanzioni per le imprese.....</i>	<i>46</i>
<i>Art. 125 - Servizio cimiteriale</i>	
<i> convenzionato.....</i>	<i>46</i>
<i>Art. 126 - Registri delle concessioni cimiteriali</i>	<i>46</i>
<i>Art. 127 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali - Schedario dei defunti</i>	<i>47</i>
<i>Art. 128 - Scadenzario delle concessioni</i>	<i>47</i>
<i>Art. 129 - Contabilità relativa a Concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie.....</i>	<i>47</i>
<i>Art. 130 - Sanzioni.....</i>	<i>48</i>

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

<i>Art. 131 - Abrogazione di norme</i>	<i>49</i>
<i>Art. 132 - Norme di rinvio</i>	<i>49</i>
<i>Art. 133 - Efficacia del Regolamento sulle concessioni pregresse.....</i>	<i>49</i>
<i>Art. 134 - Sepolture non provviste di concessione.....</i>	<i>49</i>
<i>Art. 135 - Entrata in vigore</i>	<i>50</i>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e alla legge 30-03-2001 n° 130, alla L.R. del 18/11/2003 ed al Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla cremazione e dispersione di ceneri, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale.

1. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113, 113 bis e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda sanitaria locale.
2. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli Uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
3. Spettano al Responsabile dei Servizi Cimiteriali tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che la Legge, lo Statuto Comunale e il presente Regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
4. Le funzioni e l'organizzazione dei servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteriale sono stabiliti dalle leggi, dai Regolamenti o dal foglio di norme e di condizioni in caso di concessione.

Art. 3 - Responsabilità

1. L'espletamento dei servizi e delle operazioni disciplinate dal presente regolamento, costituisce servizio pubblico essenziale in nessun modo differibile dai privati, siano essi familiari del defunto che imprese dagli stessi incaricate, sia da parte dell'Amministrazione Comunale per quanto di competenza.
2. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile (artt. da 2043 a 2059 del C.C.), fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18, comma 1;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
 - e) l'inumazione in campo comune nei soli casi di indigenza o di disinteresse dei familiari;
 - f) l'inumazione di resti mortali per completamento della decomposizione
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 23;
 - j) la cremazione nei soli casi di indigenza o di disinteresse dei familiari.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale di anno in anno con apposito provvedimento.
3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

1. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, E ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Art. 6 - Dichiarazione di morte

1. La morte di persona sul territorio del Comune, deve essere dichiarata all'ufficio dello Stato Civile il più presto possibile e, comunque, non oltre le ventiquattro ore dal decesso.
2. La dichiarazione deve essere fatta dal coniuge, un parente e affine o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dall'Ufficiale di Stato Civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 7 - Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante deve dare al più presto e non oltre le ventiquattro ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistico; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi o sia portatore di radioattività, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo al Decr. Lgs n. 230/95, nel qual caso il competente servizio della ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione del cadavere.
6. Presso l'Azienda Sanitaria Locale viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 8 - Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi maggiori o minori termini di cui al successivo articolo 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'effettività della morte ai fini del seppellimento, nonché, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.
3. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in Istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

4. Per i decessi avvenuti in Istituti ospedalieri, il Sindaco, sentito il competente servizio della ASL, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

Art. 9 - Referto all'Autorità Giudiziaria

1. Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del C.P. e 334 del C.P.P..
2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 10 - Rinvenimento di parti di cadavere resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali che a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale. Inoltre l'Azienda Sanitaria Locale deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 11 - Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, ne essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n. 582, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o iniziata putrefazione ed, infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della ASL.
3. E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Art. 12 - Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei famigliari se a domicilio, e da parte del personale addetto se in locali di osservazione di cui all'articolo 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio della ASL prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 13 - Depositi di Osservazione ed Obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto dei cadaveri di cui all'articolo 4, comma 3 o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. I cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenuti in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione dei cadaveri di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R 13 febbraio 1964, n. 185.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. Nel deposito di osservazione, è vietata la permanenza di persone estranee.

Art. 14 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.

2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta fra 20 e 28 settimane ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso dell'Azienda Sanitaria locale con le modalità indicate nel precisato articolo. Il trasporto è eseguito con le modalità stabilite dal seguente articolo 31.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 15 - Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione anche degli articoli 38 e 39 dello stesso D.P.R..
2. I risultati devono, essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte,
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Art. 16 - Rilascio cadaveri a scopo di studio

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla osti da parte degli aventi diritto ed in base a disposizioni testamentarie od olografe del de cuius.
2. Sia il rilascio che gli studi, sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare per i cadaveri deve essere trascorso il periodo di osservazione, e deve essere sempre assicurata loro una targhetta con le relative generalità.
3. A sua volta il Direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare i cadaveri ricomposti, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato al trasporto al Cimitero.
4. Il competente servizio A.S.L. può autorizzare agli istituti universitari e con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R., la consegna per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal Cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

Art. 17 - Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 - Autopsie e trattamenti conservativi

1. Per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'Autorità Sanitaria relativi a cadaveri di persone decedute nell'ambito del territorio comunale, in strutture sanitarie prive di sala di autopsia o al di fuori di strutture sanitarie potrà essere istituita presso il Cimitero una sala di autopsia. Essa dovrà avere le caratteristiche di cui all'articolo 66 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 15.

3. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio della ASL.
4. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
5. Il medico curante ed il necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
6. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è eseguito dal personale identificato dall'articolo 48 dello stesso D.P.R. .

CAPO IV

FERETRI

Art. 19 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti con cui è vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 20 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale comunale incaricato, ovvero della Ditta appaltatrice del servizio
2. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto per malattie infettive, contagiose e diffuse, la vigilanza ed il controllo dell'applicazione della norma di cui all'art. 9 è svolto dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 21 - Caratteristiche dei feretri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o

dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del servizio cimiteriale, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 22 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o all'inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Art. 23 - Fornitura di feretri gratuiti

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per inumazione o la cremazione per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o non ve ne siano.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di cadaveri di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del Codice Civile, o eventuali eredi.

TITOLO II - SERVIZI FUNEBRI

CAPO I

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 24 - Modalità di trasporto e percorso

- 1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Responsabile del Settore P.L., sentito il Sindaco.*
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende di regola:
 - il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio,
 - il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie,
 - la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile,
 - il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Se il cadavere non si trova nella propria abitazione, i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo suo trasferimento fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale.
4. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. Il Responsabile del Settore P.L., con propria ordinanza, individua le vie nelle quali, per evitare intralcio alla viabilità, non è consentito accompagnare il feretro dalla abitazione del defunto alla Chiesa con corteo funebre a piedi.
6. Il competente servizio della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto dei cadaveri, ne riferisce annualmente al Sindaco e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 25 - Orario dei trasporti e fissazione dei funerali

1. Gli orari per i trasporti funebri sono stabiliti in linea generale con ordinanza del Sindaco, fatto salvo il caso di cui al comma 1 dell'art. 25, e comunque valutati caso per caso dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. In caso di pluralità di richieste, il Responsabile dei servizi Cimiteriali provvede fissando di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle stesse tenendo conto del giorno e dell'ora del decesso o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1 e con le esigenze di servizio. Fornisce i chiarimenti richiesti e adotta i provvedimenti che si rendono necessari, trasmettendo tempestivamente gli ordini al personale incaricato dei servizi funebri che ne cura la diligente esecuzione.
3. I carri per trasporti funebri devono trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. Di norma i funerali non vengono celebrati la domenica od in giorni festivi.

Art. 26 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 21. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo ventiquattro ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso, al

cadavere è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990, salvo sia stato imbalsamato.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.

3. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria interessato.

4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione del Sindaco di cui all'articolo 34 del D.P.R. 285/1990, deve restare in consegna al vettore.

5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato può essere effettuato, a richiesta, sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre.

Art. 27 - Riti funebri confessionali

1. I Sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti indicati all'articolo 8 della Costituzione devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento. Il feretro può sostare in Chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 28 - Trasferimento di cadaveri senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione e all'obitorio per il periodo prescritto o, comunque, prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.

Art. 29 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattia infettive-diffusive e per i cadaveri che risultano portatori di radioattività il competente servizio ASL prescrive le norme relative al trasporto e i necessari trattamenti per le disinfezioni e la loro destinazione.

2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio della ASL detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze salvo l'Autorità sanitaria le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 30 - Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili

1. Il trasporto dei nati morti, dei feti e delle parti anatomiche riconoscibili viene fatto senza cerimonia funebre direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni al Cimitero.

2. In ogni caso il trasporto si effettua con l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 28, comma 1.

Art. 31 - Trasporto di casse e cofani vuoti

1. Il recapito di casse o cofani vuoti e arredi funebri al domicilio della persona defunta, da chiunque eseguiti e forniti, deve essere eseguito con veicolo chiuso.

Art. 32 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio, a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Responsabile dei servizi del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.

4. Qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune i cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.

5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del D.P.R. 285/90.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Responsabile dei Servizi del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 33 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di cadaveri per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dagli articoli 101 e seguenti - Capo XXI, del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 34 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso regolamento.

2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento precitato.

Art. 35 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato, dal responsabile dei Servizi su domanda degli interessati.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Responsabile dei servizi si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco o di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 51.

Art. 36 - Sosta di autofunebri di passaggio

1. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono richiedere al Responsabile del servizio il luogo ove parcheggiare.

TITOLO III - CIMITERI

CAPO I CIMITERI Elenco cimiteri -

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nell'unico cimitero comunemente definito con il nome di "Cimitero consortile di Lallio e Bergamo/Grumello al piano".

Art. 37 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. L'organizzazione ed il controllo dell'ordine e della vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco che le esercita nelle forme di legge. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101 e seguenti - Capo XXI, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, disposti con decreto del Sindaco.
2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112, 113 e 114 del D. Lgs 267/2000.
3. Il Comune provvede alla manutenzione del Cimitero, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali:
 - a) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private;
 - b) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura;
 - c) falciatura dell'erba nei campi e viali;
 - d) sgombero della neve;
 - e) esecuzione o demolizione del paramento frontale sotto-lastra di loculi e ossari;
 - f) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie;
 - g) scavo e reinterro delle fosse.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto a Cimitero o alle ditte incaricate.
5. Competono altresì al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni amministrative di registrazione delle operazioni cimiteriali previste dal D.P.R. 285/1990 e dal regolamento.
6. Il competente servizio di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti per migliorare servizio.

Art. 38 - Reparti del Cimitero

1. Il Cimitero è suddiviso nei seguenti reparti e servizi specificamente individuati dal Piano Cimiteriale di cui all'articolo 43:
 - a) campi ad inumazione comune per adulti e bambini (da realizzare)
 - b) giardino delle rimembranze (da realizzare)
 - c) aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia in muratura (esistente)
 - d) reparti destinati a loculi e ossari (esistente)
 - e) cappella con loculi destinati alla sepoltura di persone di culto (esistente)
 - f) campo di mineralizzazione (esistente)
 - g) ossario/cinerario comune (esistente)
 - h) camera mortuaria/deposito di osservazione (da realizzare)

- i) servizi igienici per il personale e per i dolenti
- j) magazzino o deposito per la raccolta dei rifiuti speciali provenienti da operazioni di esumazione/estumulazione

Art. 39 - Reparti Speciali

1. Nell'interno del Cimitero, qualora si reperiranno nuovi spazi e qualora ci siano richieste, sarà possibile prevedere nuovi reparti speciali individuati dal Piano Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta, da destinare al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione dell'uso dell'area secondo tariffa sono a totale carico delle comunità o delle persone richiedenti.
3. Con provvedimento motivato della Giunta Comunale possono essere istituiti reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità. Le parti anatomiche, di norma, vengono cremate.

Art. 40 - Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) persone residenti a Lallio all'atto della morte;
 - b) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza prima del trasferimento in Casa di Cura, di Riposo o Ricovero, *oppure che già affette da infermità, patologie o forme di invalidità abbiano dovuto trasferire la propria residenza in altro Comune presso parenti od altre persone per riceverne adeguata assistenza;*
 - d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - e) i cadaveri delle persone nate a Lallio o residenti a Lallio al momento della nascita solo se a Lallio risiedono parenti prossimi (entro il 2° grado come definito dal Codice Civile) in vita;
 - f) i cadaveri delle persone che abbiano risieduto a Lallio per almeno 30 anni solo se a Lallio risiedono parenti prossimi (entro il 2° grado come definito dal Codice Civile) in vita;
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui al precedente articolo 14;
 - h) i cadaveri delle persone residenti all'estero e che al momento del decesso risultano iscritte all'AIRE del Comune di Lallio;
 - i) i cadaveri di persone, nate o residenti dalla nascita in Lallio, che per svolgere la propria missione o ministero, sia laico che religioso, aventi caratteri sociali ed umanitari, abbiano dovuto conseguentemente trasferire la propria residenza in altro Comune o Stato straniero;
 - j) i resti mortali delle persone sopra elencate, esclusivamente, se non necessitano di ulteriori tempi di decomposizione e se possono trovare collocazione in loculi o tombe di parenti già defunti.
 - k) Ceneri di defunti che abbiano risieduto a Lallio per almeno 30 anni solo se a Lallio risiedano parenti entro il terzo grado (come definito dal Codice Civile);
 - l) Di defunti il cui coniuge sia residente in lallio ovvero, se defunto, sia sepolto nel cimitero di Lallio;
 - m) Le ceneri da cremazione di persone il cui coniuge defunto sia sepolto in Lallio, solo collocandolo in loculo o tomba già concessa.
2. Per l'applicazione delle presenti disposizioni si fa riferimento a quanto previsto all'art. 99, comma 9;
3. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone identificate nel precedente comma 1) che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 39, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel Cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.
4. Le ceneri dei defunti sono accolte in ossari sino alla costruzione di specifici cinerari. Al momento della loro realizzazione le urne verranno trasferite nella nuova costruzione, mantenendo validi i termini contrattuali della concessione originaria, con costi a carico dell'utente.

5. L'accoglimento nel cimitero delle salme relative ai casi di ampliamento previsti al comma 1), lettere e), f), i) ed l), è subordinato alla preventiva approvazione del Piano Cimiteriale.

Art. 41 - Ricevimento del feretro presso il Cimitero - Camera Mortuaria

1. L'ufficio servizi cimiteriali trasmette tempestivamente al Cimitero il prospetto dei funerali e dei ricevimenti di feretri previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui il cadavere deve essere sepolto.
2. Il personale addetto al Cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verificando che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dai documenti prescritti dalla Legge e dal presente regolamento. Prende nota sull'apposito registro della data e dell'ora di arrivo e di tutti gli altri adempimenti ed operazioni a carico del cadavere.
3. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del Cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
4. Nella camera mortuaria del Cimitero possono sostare soltanto i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 42 - Disposizioni Generali

1. Le caratteristiche del suolo per i campi, l'ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le relative misure, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.
2. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
 - a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
 - b) vengano evitate dispersioni di ossa;
 - c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.
3. Apposito Piano Cimiteriale determina l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Nelle more dell'adozione del Piano Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.
5. Fatte salve le più specifiche prescrizioni del Piano Cimiteriale, le sepolture di norma previste sono le seguenti:
 - a) per inumazione, quando il feretro contenente il cadavere viene collocato entro terra;
 - b) per tumulazione, quando il feretro contenente il cadavere o i resti mortali viene collocato in opere murarie realizzate fuori o entro terra.

Art. 43 - Piano Cimiteriale

Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta un Piano Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio stimate per almeno vent'anni.

1. Il piano sottoposto al parere del competente servizio ASL.
2. Nella elaborazione del Piano il Responsabile dei servizi cimiteriali, deve tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si renderanno possibili nel Cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) degli abbisogni futuri, di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e al potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonchè dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
 - g) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - h) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione dei cimiteri;
4. La delimitazione dei reparti deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Il Piano Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione o di cappelle.

6. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
7. Deve prevedersi un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 44 - Inumazione

1. Il Cimitero Comunale dovrà avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascuno riquadro e procedendo con soluzione di continuità.
2. Nei campi destinati alla sepoltura per inumazione potranno essere sepolti i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti.
3. *Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune e sepolture private:*
 - a) sono comuni le sepolture assegnate gratuitamente ogni qualvolta non venga richiesta una sepoltura privata;
 - b) *sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree date in concessione.*

Art. 45 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di cadaveri in feretro o di resti mortali e ceneri in cassette o urne cinerarie, da collocare in opere murarie costruite dal Comune o dal concessionario di aree cimiteriali.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del Comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 46 - Deposito Provvisorio

1. A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo non utilizzato, previo pagamento del canone stabilito nel vigente tariffario vigente al momento dell'utilizzo.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno presentato l'impegno di richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura, fino alla sua agibilità, oppure l'uso di una tomba precostituita;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepoltura a tumulazione;
 - c) per i cadaveri in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione, ai sensi dell'articolo 49 comma 3;
 - d) per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive.
3. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto sottoscritto dai richiedenti il cui originale deve essere conservato presso l'Ufficio concessioni cimiteriali. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

4. Nel caso di cui al precedente comma 2 - lett. a), qualora non venga presentata *entro il termine perentorio di sei mesi* la domanda di concessione dell'area o della tomba già preconstituita, si procede, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, alla estumulazione d'ufficio dal loculo provvisorio con inumazione del cadavere in campo comune.
5. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino della sepoltura privata, salvo specifica proroga.
6. Entro 15 giorni dopo la scadenza del termine di cui al comma 4 senza che l'interessato abbia richiesto la estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida con termine non superiore ad altri 15 giorni dalla data della notificazione della stessa, a inumare il cadavere in campo comune a spese del concessionario inadempiente.
7. E' consentita, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.
8. Sulla lapide del loculo concesso provvisoriamente in uso, è consentito apporre soltanto epigrafi e fotografie provvisorie in cartoncino da fissare unicamente con nastro adesivo.
9. Per l'utilizzo del deposito provvisorio non è dovuto canone se esso si esplica senza inumazione del cadavere in campo comune.

CAPO IV

CREMAZIONE

Art. 47 - Servizio pubblico di cremazione

1. La cremazione è servizio pubblico essenziale rientrante nelle competenze Comunali a norma dell'articolo 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, degli articoli 56, 78 e 26bis del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazione nella Legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 48 - Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 49 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuata dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricati, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

- a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;
- b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare il cadavere; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; la dichiarazione deve essere in forma scritta e la sottoscrizione autenticata ai sensi del DPR 445/2000;
- c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di scrivere o di sottoscrivere, la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fidejacenti. La dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

2. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore sanitario del competente servizio della ASL, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

4. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la potestà dei genitori o la tutela dichiarati, nelle forme previste dalla precedente lettera b), di voler far cremare il cadavere.

5. Nei casi di indigenza, stato o bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

6. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

7. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture l'ufficiale dello stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o in caso di irreperibilità dei famigliari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

Art. 50 - Termini per la cremazione

1. La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati nell'articolo 11, trascorsi i quali dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile.
2. Qualora vari impedimenti ritardino il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, il cadavere dovrà essere tumulato d'ufficio nei loculi provvisori e successivamente estumulato al momento della cremazione, osservando le relative cautele.

Art. 51 - Urne cinerarie

1. I resti del processo di cremazione devono essere raccolti in urna cineraria di materiale refrattario.
2. Ciascuna urna cineraria debitamente sigillata, deve contenere le ceneri di un solo cadavere. All'esterno deve recare l'indicazione del nome e cognome del defunto, le date di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel Cimitero in apposita nicchia cineraria salvo si disponga per la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 52 - Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;
2. la durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo;
3. la tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concesso o residuo.

b) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 54.

Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Art. 53 - DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge 130/2001.

2. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
- b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale, denominato "**Giardino della Rimembranza**";
- c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

- e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- f) nei fiumi;
- g) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi
- h) in aree private.

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

7. Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Regionale della Lombardia n. 6 del 09/011/2004, come sotto indicata:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 22/03.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 7 comma 1) e 2) della Legge Regionale Lombardia n. 22 del 18/11/2003;
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 7 comma 2) della Legge Regionale Lombardia n. 22/2003, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 54 - CONSERVAZIONE DELLE CENERI FUORI DAL CIMITERO

Le urne cinerarie possono essere affidate ai familiari del defunto.

L'Amministrazione Comunale provvede ad effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare;

Per ottenere la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri è necessario procedere con le modalità di seguito indicate:

Presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. Nel caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni;

I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione.

Si stabilisce che per il rilascio dell'autorizzazione in parola e per la eventuale verifica di controllo sia corrisposta la tariffa in vigore al momento del rilascio, nella misura che stabilirà la Giunta comunale e dovrà riguardare le seguenti tipologie:

- Tariffa per rilascio di autorizzazione alla conservazione di urna cineraria in abitazione
- Tariffa per verifica circa la persistenza nel tempo delle garanzie di assenza di profanazione dell'urna cineraria, controllo da effettuarsi ogni due anni;
- Tariffa per cambio del luogo di conservazione dell'urna cineraria ove questo non coincida con la residenza dell'affidatario.

Di ritenere che non debba essere applicata alcuna tariffa per l'aggiornamento delle registrazioni conseguenti a cambio di residenza del familiare affidatario dell'urna, ritenendo che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 55 - Esumazioni Ordinarie

1. Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione è stabilito in 10 anni. Lo stesso periodo di inumazione in campo comune si osserva per i cadaveri che, per qualunque ragione, vengano estumulati prima che siano decorsi vent'anni dalla tumulazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di gennaio a quello di giugno.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento, sentito il parere del Responsabile del Servizio.
4. Al momento della esumazione è compito del personale addetto al Cimitero o della ditta specializzata incaricata dei lavori, stabilire se un cadavere è o meno completamente mineralizzato.

Art. 56 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie dei cadaveri inumati possono essere eseguite solo per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro provvedimento di autorizzazione del responsabile dei Servizi, per trasferimento ad altra sepoltura in altro Cimitero, o per la cremazione.
2. Non potrà essere effettuata estumulazione straordinaria con successiva tumulazione in altra sepoltura del Cimitero se non in caso di collocazione del cadavere in cappella o tomba privata.
3. Le esumazioni straordinarie non possono essere effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, ai sensi dell'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salvi i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria.
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
5. Quando è accertato che si tratti di cadavere di persona morta per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di medico incaricato del competente servizio dell'ASL che impartisce le opportune disposizioni di carattere igienico sanitario.

Art. 57 - Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendente da quanto tempo il cadavere sia rimasto effettivamente tumulato, con destinazione del cadavere stesso, ove non completamente mineralizzato, all'inumazione nel campo di mineralizzazione.
2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o da ditte specializzate, secondo una precisa programmazione.
3. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato, i resti mortali sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossari oppure a tombe in concessione (solo se provviste del relativo e specifico spazio ossario), secondo quanto prevede il successivo articolo 58. Se invece il cadavere non risulta in condizioni tali da consentire la raccolta delle ossa, è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione. Il relativo periodo di inumazione è fissato nel minimo di 5 anni. In alternativa alla inumazione in campo di mineralizzazione i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.
4. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e si eseguono alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica Ambientale della ASL o di un suo delegato.

Art. 58 - Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede
 - a) prima della scadenza della concessione, su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche dell'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione in tomba di famiglia o cappella o per il suo trasporto in altro Cimitero;
 - b) alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura privata a tumulazione o il suo trasporto in altro Cimitero.
2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione di cadaveri in altra sepoltura possono avvenire solo previa autorizzazione rilasciata su istanza degli interessati.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno, in caso di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Le estumulazioni straordinarie si eseguono alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica Ambientale della ASL o di un suo delegato.

Art. 59 - Avvisi di scadenza per esumazioni-estumulazioni ordinarie

1. *Annualmente* l'ufficio competente cura la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attuabile l'esumazione o l'estumulazione ordinaria.
2. L'inizio delle operazioni è fissato con comunicazione da inoltrare, se possibile, individualmente al concessionario e con avviso da affiggere all'Albo Cimiteriale con congruo anticipo (almeno mesi 12), nonché con cartelli, da esporre nei siti interessati ed eventualmente sulle sepolture.

Art. 60 - Onerosità delle esumazioni ed estumulazioni

1. **Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie ed ordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa vigente al momento della prestazione.** Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura relativa alle operazioni svolte, comprensiva dei costi del personale.
2. Le spese per l'assistenza sanitaria alle operazioni di esumazione e di estumulazione sono disciplinate dalla ASL competente per territorio.

Art. 61 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento nella celletta ossario o in sepoltura privata munita di apposito spazio ossario.

Art. 62 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio Servizi

Cimiteriali che provvederà a darne comunicazione al concessionario ovvero a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti Cimiteriali.

Art. 63 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati dal concessionario o dai suoi aventi causa all'esumazione, alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica o smaltirli.
2. Il ricavato delle eventuali alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento o gestione degli impianti Cimiteriali.
3. Le croci, le lapidi, e i copritomba rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per le nuove sepolture.
4. Le opere aventi valore artistico o storico, reclamate nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo, debbono essere ritirate dagli interessati contemporaneamente all'estumulazione o conservate dal Comune all'interno del Cimitero, all'esterno o in altro luogo idoneo.
5. Le tombe sono in ogni caso nuovamente concesse.

CAPO VI

SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 64 - Sepulture a inumazione

1. Le sepulture ad inumazione possono accogliere un solo cadavere.

2. Se le sepulture avvengono in campo comune, possono essere installati solo cippi o croci di tipo unificato da parte del Comune come per i portafiori e portaritratti.

3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale e firmata anche dal marmista che curerà la posa in opera del copritomba. La domanda dovrà essere corredata dagli elaborati grafici in duplice copia in scala 1:50 con i particolari delle decorazioni, degli accessori e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione, nonché dell'epigrafe.

4. Sulle sepulture private ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole dovranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 0,70. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento, a pure spese esclusive del concessionario.

5. E' assolutamente vietata qualsiasi altra opera muraria diversa da quanto sopra prescritto.

6. Le fosse per le sepulture ad inumazioni devono possedere le seguenti dimensioni minime:

- lunghezza m. 2,20, larghezza m. 0,80, profondità m. 2,00, per adulti;
- lunghezza m. 1,50, larghezza m. 0,50, profondità m. 2,00, per bambini fino a 10 anni di età;
- ogni fossa deve distare almeno m. 0,50 da altre sepulture

Art. 65 - Ornamentazioni di loculi ed ossari

1. Le lapidi di chiusura esterna di loculi e ossari sono di marmo. Esse sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione del loculo/ossario è comprensivo della fornitura della lapide e delle prestazioni per la chiusura della sepultura con muratura.

2. A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione del cadavere devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui agli articoli 68 e 69. E' consentita l'asportazione della lapide di marmo esclusivamente da parte della ditta incaricata di effettuare le incisioni o l'applicazione delle iscrizioni epigrafiche, previa compilazione dell'apposito modulo di carico e scarico da ritirare presso l'ufficio Servizi Cimiteriali.

3. Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.

4. Sulle lapidi è altresì consentita l'esclusiva apposizione della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni purché in marmo, in bronzo o in rame.

Art. 66 - Sepulture a tumulazione

1. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico previo parere, ove previsto, del competente servizio ASL. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

2. Il provvedimento abilitativo è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

3. La domanda deve essere redatta su apposito modulo fornito dagli uffici comunali e firmato, oltre che da un tecnico abilitato regolarmente iscritto al rispettivo Albo Professionale, anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in tre copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:50, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali per la costruzione.
4. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
5. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o basso rilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.
6. La costruzione delle opere, che non dovranno superare l'altezza di m. 1,20 da terra, deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

Art. 67 – Tumulazione in loculo - caratteristiche e dimensione delle sepolture a tumulazione

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.
5. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,75.
6. Nel caso in cui i loculi siano a più piani sovrapposti e interrati, dovrà essere realizzato uno spazio esterno libero (vestibolo) per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini. La larghezza del vestibolo dovrà comunque consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto. Le camere devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per mille.
7. Le dimensioni di massimo ingombro delle lastre superiori per le sepolture a tumulazione non possono essere superiori alle seguenti:
 - a) tombe collettive in muratura per due o tre cadaveri sovrapposti: misura di ingombro m. 1,50 x 2,60 circa;
 - b) tombe collettive in muratura per sei cadaveri: misura di ingombro del monumento m. 3,00 x 2,60 circa;
 - c) tombe collettive in muratura per nove cadaveri: misura di ingombro del monumento m. 4,50 x 2,60 circa;

Art. 68 - Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi

1. Per i cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.

Art. 69 - Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in buono stato di manutenzione.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che ad una sepoltura devono essere eseguiti lavori di manutenzione, il concessionario viene diffidato con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ad eseguire entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza secondo quanto previsto dall'articolo 106.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, deve ottenere l'autorizzazione scritta a firma del Responsabile di Settore dell'Ufficio Tecnico rilasciata su domanda dell'interessato. Per le varianti in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione delle tombe deve essere ottenuto specifico e formale provvedimento abilitativo all'esecuzione dei lavori.

Art. 70 - Epigrafi

1. Ogni sepoltura deve essere contraddistinta da epigrafe riportante almeno i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto), scritta secondo i dati risultanti dall'atto di morte.
2. Le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio, come eventuali citazioni di testi sacri, poetici, letterari, purchè non contemplino parole, verbi, aggettivi, ecc. osceni o non adeguati al luogo;
3. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
4. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle generali disposizioni concernenti l'autorizzazione a compiere lavori in ambito cimiteriale.

Art. 71 - Piante ornamentali, giardini e addobbi floreali

1. Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è consentita sul lato posteriore del monumento nel rispetto dei limiti dell'area in concessione.
2. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita al Concessionario o suoi delegati, purchè nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.
3. Il Responsabile del servizio ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
4. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha depositi quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso.

Art. 72 - Ornamentazioni delle sepolture in campo comune

1. Nel campo comune ad inumazione è mantenuta l'uniformità estetica delle sepolture.
2. Le sepolture in campo comune ad inumazione sono contrassegnate da cippo uniforme fornito e posto in opera dal Comune e dall'illuminazione votiva.
3. Non sono pertanto ammessi lavori che comportino movimenti di terra e piantumazione a delimitazione della fossa. E' tuttavia concessa la posa di vasi a cura dei privati.

CAPO VII

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 73 - Servizio di illuminazione elettrica votiva

1. Sulle sepolture a inumazione, sulle tombe in muratura, sulle lapidi di loculi e/o ossari è consentita l'illuminazione votiva esclusivamente di tipo elettrico a basso voltaggio.
2. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta ad autorizzazione.
3. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune che lo esercita con diritto di esclusività in una delle forme indicate dall'articolo 2, comma 5.
4. Qualora il Comune eserciti il servizio direttamente in economia si applicano le norme degli articoli seguenti o del Regolamento che il Comune può approvare in merito.

Art. 74 - Procedura di allacciamento e abbonamento

1. L'allacciamento ed installazione dell'illuminazione votiva è richiesto dall'interessato al Responsabile del servizio su apposito modulo predisposto.
2. Verificato il pagamento delle spese di contratto e accessorie, il Responsabile del servizio dispone per l'allacciamento all'impianto.
3. La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal Comune.

Art. 75 - Condizioni di abbonamento

1. La durata dell'abbonamento è pari a quella della concessione cimiteriale cui si riferisce e decorre dal giorno della richiesta.
2. Gli importi del canone di allacciamento e di abbonamento sono stabiliti con tariffa. La tariffa comprende tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, spedizione della fattura. La tariffa è soggetta ad IVA.
3. La fattura viene recapitata, prima della scadenza, al domicilio dichiarato dall'abbonato o a quello successivamente comunicato.
4. Per il recupero dei canoni e delle spese non corrisposti dall'utente, il Comune applica le procedure previste dal Regolamento delle entrate comunali, non esclusa la sospensione del servizio.
5. Il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento del canone e delle spese di nuovo allacciamento indicate nel vigente tariffario.
6. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressioni il Comune ha la facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
7. Il Comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente, in tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento già versati.

CAPO VIII

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 76 – Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. Al segnale di chiusura del Cimitero, dato mediante il suono della campana o da altro segnale acustico cinque minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare. I visitatori e i lavoratori che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.
3. La visita del Cimitero fuori orario non è ammessa. Il Responsabile del Servizio può rilasciare permessi di entrata fuori orario per comprovati motivi.

Art. 77 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali.
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di inabilità l'addetto al Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con provvedimento del Responsabile del Servizio.
4. I fioristi che intendono accedere nel Cimitero con propri automezzi per il trasporto di piante, di fiori e attrezzi devono munirsi di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Responsabile di servizio, dietro presentazione di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura.
5. I mezzi di servizio occorrenti per trasporto all'interno del Cimitero dei materiali da costruzione, debbono circolare lungo i viali a passo d'uomo avendo cura di non cagionare danni a cose o persone, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri.

Art. 78 - Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti che potrebbero apparire irriverenti per i defunti o per coloro che frequentano il Cimitero;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti,
 - f) accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione.
 - h) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;

- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o merci), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio e l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari e salva la relativa autorizzazione del responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio.
- m) svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alle aree immediatamente adiacenti al Cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei defunti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della Forza Pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 79 - Riti funebri

- 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio.

Art. 80 - Reclami del pubblico

- 1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai Servizi Cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al Sindaco ed al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

CAPO IX

PERSONALE DI SERVIZIO

Art. 81 - Personale

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali è un dipendente Comunale con qualifica non inferiore alla categoria C1. Egli, coadiuvato da altri eventuali impiegati assegnati all'ufficio, svolge le mansioni di carattere gestionale e amministrativo previste dal presente regolamento.

Art. 82 - Addetti al Servizio Cimitero

1. Sono compiti specifici degli addetti al servizio del Cimitero:
 - a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
 - b) esercitare, durante il tempo in cui il Cimitero è aperto al pubblico, un'assidua vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
 - c) ricevere ed accompagnare i cadaveri sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - d) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del Cimitero, delle cappelle, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e sala autopsie, del deposito di osservazione, dell'obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel Cimitero stesso;
 - e) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici Comunali;
 - f) vigilare affinché quanti frequentano il Cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
 - g) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
 - h) vigilare affinché negli orari di chiusura del Cimitero nessuno abbia a permanervi;
 - i) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
 - j) eseguire tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;
 - k) assistere e coadiuvare nelle autopsie;
 - l) comporre i cadaveri;
 - m) tenere la pulizia della sala delle autopsie e di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;
 - n) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 60 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.

Art. 83 - Doveri generali del personale addetto ai cimiteri

1. Il personale addetto al Cimitero, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
2. In particolare deve:
 - a) presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli ravviati e pulito nella persona;
 - b) presentarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza con obbligo di reperibilità;
 - c) astenersi dal fumare in servizio;
 - d) aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso, nonché degli appositi locali allestiti presso il Cimitero.
 - e) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose.

3. Allo stesso è stato fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari, non escluso il licenziamento:

- di eseguire all'interno del Cimitero attività di qualsiasi tipo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
- di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.

4. I guardiani sono sottoposti a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 84- Domanda di concessione

1. Tutte le sepolture private nell'ambito cimiteriale sono soggette a concessione da parte del Comune.
2. La volontà del defunto ha prevalenza nel disporre del cadavere e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa, fatti salvi gli obblighi di legge e di regolamento. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, o un incaricato che si presume agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri.
3. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque presentando la relativa domanda.
4. Quando risulti il disaccordo tra i familiari la facoltà di disporre del cadavere e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine e grado. In mancanza può disporre chiunque altro interessato.
5. In caso di controversia l'Amministrazione resta estranea all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 85 - Tipologia delle sepolture in concessione

1. I Cimiteri fanno parte del demanio Comunale ai sensi dell'articolo 824 del Codice Civile.
2. Nelle aree individuate dal Piano Cimiteriale sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso delle sepolture, i seguenti manufatti:
 - a) ossari-cinerari;
 - b) loculi;
 - c) tombe private;
 - d) tombe di famiglia;
 - e) terreno per inumazioni.

Art. 86 - Contratto di Concessione

1. Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene con espresso provvedimento del Responsabile del Servizio, su domanda redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio. La domanda è presentata da uno dei soggetti indicati all'articolo 84.
2. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto per ciascuna tipologia di concessione, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
3. Il provvedimento d'ufficio viene emanato e il conseguente contratto stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori previsti dal tariffario.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a fare oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 91 - Mancata richiesta di rinnovo

1. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta dello stesso e del versamento del relativo canone, il Comune procede all'estumulazione del cadavere o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo comune o di mineralizzazione, applicando, se del caso, le disposizioni dell'art. 109.

Art. 92 - Diritto di sepolcro per tombe di famiglia

1. Il diritto di sepolcro per tombe di famiglia spetta unicamente al concessionario e ai suoi familiari o aventi titolo.
2. All'atto della domanda di concessione è opportuno che il concessionario indichi analiticamente all'Ufficio i nominativi dei beneficiari ammessi alla sepoltura.
3. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono occupati dagli appartenenti al gruppo familiare, secondo le indicazioni e l'assenso che gli aventi diritto o i familiari devono rilasciare per iscritto all'Ufficio.
4. Il primo concessionario, ma non anche i suoi successori, può successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari delle sepolture previste nella tomba o nella cappella.
5. Il diritto di sepolcro può essere regolato da disposizione testamentaria che, in questo caso, deve essere prodotta al Responsabile del Servizio in estratto autentico.
6. In ogni caso, il diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 93 - Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari che compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei legatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei cadaveri, fermo restando il disposto dell'articolo 104, comma 4.
4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 104.
5. La qualità di erede o di legatario è provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, ovvero con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 94 - Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni volta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.
2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 46, a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

Art. 95 - Rotazione dei cadaveri nelle tombe

1. I cadaveri deposti in tombe di famiglia da almeno 25 anni possono essere estumulati a richiesta del concessionario e suoi aventi causa per essere tumulati in ossario se completamente mineralizzate.
2. Il trattamento dei cadaveri segue in questo caso, le procedure di cui agli artt. 57 e 58 del presente regolamento.
3. Al fine di favorire la rotazione dei cadaveri nelle tombe è consentito effettuare lavori di manutenzione per la creazione di ossari.

Art. 96 - Ammissione in sepolture intestate a Comunità

1. Se il concessionario è una Comunità o un Ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla Comunità o all'Ente.

Art. 97 - Cenotafi e lapidi murarie

1. Non è consentita la concessione ad uso di cenotafio.
2. A ricordo di persone sepolte in altri Cimiteri o i cui resti siano stati deposti nell'ossario o nel cinerario comune può essere consentito agli interessati apporre una scritta ed eventualmente anche una fotografia commemorativa sulla lapide di altro parente sepolto nel Cimitero di Lallio, previa presentazione di specifica istanza motivata.
3. Si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 66, e quelle di cui al capo III del presente titolo.

Art. 98 - Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme tutte, attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria e Regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II

CRITERI E PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE

Art. 99 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 101, il rilascio di concessioni cimiteriali avviene a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba collettiva o un'area per la costruzione di tomba collettiva, il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo 46.
3. Gli ossari non possono essere concessi in uso prima della completa mineralizzazione del cadavere, e solo qualora sia possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione in ossario.
4. Ai fini del rilascio delle Concessioni Cimiteriali, l'ufficio competente verifica che il cadavere abbia titolo ad essere ricevuto nel Cimitero Comunale in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 40. **Gli ossari e cinerari possono essere concessi in uso, anche per la tumulazione di resti provenienti da altri Cimiteri secondo i criteri stabiliti nell'art. 40, lettera i).**
5. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. I loculi, gli ossari e i cinerari disponibili nel Cimitero vengono assegnati, in ordine progressivo campata per campata, partendo in alto a sinistra e procedendo dall'alto verso il basso fino ad esaurimento della campata o secondo l'ordine stabilito dal responsabile dei Servizi Cimiteriali. Al fine di perseguire il generale criterio dell'ordine, in ogni caso l'assegnazione di loculi e/o ossari-cinerari deve seguire l'ordine della campata. Deroga a tale principio, ed a seguito di provvedimento motivato, può essere stabilita dal Sindaco.
7. In caso di più richieste l'assegnazione è disposta con riferimento alla data e all'ora del decesso. Non possono essere assegnati loculi e/o ossari-cinerari resisi liberi in altre campate del cimitero.
8. Le aree e le tombe di proprietà del Comune sono concesse dal Responsabile del Servizio in analogia, tenendo conto delle disponibilità e delle previsioni del Piano Cimiteriale.
9. non possono essere concesse sepolture a persone non residenti a Lallio ad eccezione di quanti indicati nelle lettere c), e), f) ed i), quando il Comune abbia la disponibilità di un numero di loculi inferiore a 30.

Art. 100 - Deroche speciali alla sepoltura

1. Il Sindaco, può assegnare, motivandola, la sepoltura nel Cimitero a persone particolarmente eminenti o meritevoli nei confronti del Comune di Lallio.

Art. 101 - Divieti a concessioni in assegno e per traslazione di cadaveri

1. **E' vietato** il rilascio di concessioni in assegno per sepolture destinate a persone ancora in vita alla presentazione della domanda.
2. **E' vietato** il trasferimento di cadaveri da loculo a loculo all'interno del Cimitero stesso, fermo restando la possibilità di traslarli per il ricongiungimento in tombe di famiglia.

CAPO III

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 102 - Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione del cadavere, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, campo di mineralizzazione o nell'ossario-cinerario comune, a norma del regolamento.

Art. 103 - Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempreché non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.
2. La domanda di estumulazione di cadavere, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro Cimitero o in altra sepoltura soggetta a concessione amministrativa, comporta rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
4. La rinuncia non consente permuta o scambi di sepoltura.
5. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto un rimborso. Nessun rimborso viene effettuato per l'eventuale presenza di manufatti, sempreché non debbano essere demoliti a spese e cura e concessionario, se inutilizzabili o pericolanti.
6. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario personalmente o a mezzo di procuratore.

Art. 104 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area non edificata o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura se disponibile nell'ambito dello stesso Cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del Cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.
4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepoltura interessate per lo stesso periodo.

Art. 105 - Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui al Capo VII^A, non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento entro i termini;
 - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 67;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. Con provvedimento motivato, il Responsabile dei servizi pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei punti e) e f) del precedente comma, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

Art. 106 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, in campo comune in campi di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

Art. 107 - Estinzione per soppressione del Cimitero

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero. In questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.

Art. 108 - Conseguenze dell'estinzione della concessione

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune.
2. Quanto posto sulle sepolture ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro dodici mesi dalla esumazione od estumulazione dei cadaveri, dei resti o delle ceneri.
3. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme che precedono.

TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 109 - Imprese appaltatrici del Comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Art. 110 - Lavori per conto di privati

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Art. 111 - Registro matricola

1. Per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente gli imprenditori che intendono operare all'interno del Cimitero devono domandare l'iscrizione nell'apposito registro matricola tenuto dall'ufficio competente.

2. L'iscrizione nel registro matricola è un atto dovuto, a condizioni che, le imprese interessate allegghino alla domanda i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- b) certificato di iscrizione all'INPS;
- c) certificato di iscrizione all'INAIL;
- d) polizza assicurativa di cui all'articolo 113.

3. L'elenco delle imprese iscritte nel registro matricola è disponibile presso, l'ufficio competente che annualmente lo aggiorna e revisiona.

Art. 112 - Sospensione e cancellazione dal registro Matricola

1. In caso di violazione od inosservanza da parte delle imprese iscritte o loro dipendenti, delle norme disciplinari previste dal presente regolamento, con provvedimento motivato dell'ufficio competente viene disposta la sospensione dal registro per un periodo da uno a sei mesi.

2. Nei casi più gravi o in caso di recidiva viene disposta la cancellazione dal registro.

Art. 113 - Polizza assicurativa obbligatoria

1. Le imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori.

2. L'iscrizione nel registro matricola è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa relativa ai danni indicati nel comma precedente, i cui massimali sono fissati periodicamente dalla Giunta Comunale con l'approvazione delle tariffe cimiteriali.

Art. 114 - Divieti

1. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività di contrattazione, mediazione, intermediazione o comunque eticamente scorrette o censurabili.

Art. 115 - Recinzione aree

1. Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle, l'impresa deve recingere a regola d'arte, con tavole in legno, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui all'area concessa senza l'autorizzazione che viene rilasciata su domanda dell'impresa previo pagamento del corrispettivo indicato nel tariffario vigente.

Art. 116 - Cantieri di lavoro e materiali di costruzione

1. E' vietato attivare laboratori di sgrossamento dei materiali sull'area concessa per i lavori essendone ammessa la sola posa in opera. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc., devono essere introdotti nel Cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
2. Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; l'ufficio competente, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato dagli attrezzi, macchinari d'opera e dai cumuli di materiali.
4. Per il consumo dell'acqua o energia elettrica impiegata nei cantieri, è dovuto il corrispettivo forfetario determinato dal tariffario vigente.

Art. 117 - Materiale di scavo

1. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal Cimitero od ammassati nei luoghi e nei modi indicati dall'ufficio competente, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 118 - Introduzione di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'ufficio competente.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.
3. Lungo i viali possono transitare solo veicoli muniti di ruote gommate, aventi larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante, cordonature e quant'altro.

Art. 119 - Obblighi del personale delle imprese private

1. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In ogni caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dall'ufficio competente ne viene disposto l'allontanamento.
2. Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.

Art. 120 - Orari di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'ufficio competente nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e durante lo svolgimento di funerali, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell'ufficio competente. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
3. Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque di eseguire nell'interno del Cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.
4. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dall'ufficio competente di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Art. 121 - Vigilanza e collaudo delle opere

1. Per l'osservanza delle finalità perseguite dalla legge e dal Regolamento, il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati impartendo le opportune disposizioni o avanzando contestazioni.
2. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto l'inizio ed il termine dei lavori, nonché il verificarsi di qualsiasi altro evento che possa influire sull'ordinato e corretto mantenimento ed uso del Cimitero.

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 122 - Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, presso gli uffici del Comune;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi del cadavere;
2. Le imprese di cui al comma precedente, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale per la vendita dei feretri ed degli altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 123 - Divieti

1. E' fatto esplicito divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 124 - Sanzioni per le imprese

1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo precedente, con provvedimento motivato del Responsabile del servizio viene interdetto alle imprese di svolgere le incombenze loro affidate dai privati presso gli uffici Comunali per un tempo da 15 giorni a un anno, secondo la gravità.
2. Nei casi di recidiva può essere revocata la licenza di commercio per ditte con sede nel Comune di Lallio e interdizione ad operare nel per un minimo di anni tre.

Art. 125 – Servizio cimiteriale convenzionato

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale istituire, previo espletamento delle relative procedure d'assegnazione, un servizio cimiteriale convenzionato a tariffe agevolate con una o più imprese di pompe funebri.

Il servizio, qualora istituito, dovrà garantire oltre alle tariffe agevolate, anche un servizio di qualità e decoro, garantendo all'utenza l'opportunità di poterne usufruire per libera scelta.

Resta inteso che il servizio non potrà garantire l'esclusività dello svolgimento dei servizi funebri alle imprese convenzionate con il Comune e il servizio privato.

Art. 126 - Registri delle concessioni cimiteriali

1. Presso l'Ufficio concessioni cimiteriali e sotto vigilanza del Responsabile sono tenuti, per ciascuna tipologia di sepoltura, i registri per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

2. I registri costituiscono documenti probatori, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia Cimiteriale.
4. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
5. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Art. 127 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali - Schedario dei defunti

1. Presso gli uffici amministrativi del Cimitero è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza dell'Ufficio competente, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate.
2. Il suddetto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) il numero progressivo;
 - b) la data del decesso;
 - c) le generalità del defunto (cognome, nome, sesso, ecc...);
 - d) il luogo del decesso nel territorio comunale o il comune da cui proviene il cadavere;
 - e) la causa di morte, ove conosciuta;
 - f) data e ora del servizio funebre;
 - g) la sepoltura o il comune di destinazione del cadavere.
3. Presso l'ufficio competente è inoltre tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti, le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero Comunale. In ogni scheda sono riportati: le generalità del defunto e l'indicazione della sepoltura, con il numero identificativo.

Art. 128 - Scadenario delle concessioni

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali è tenuto lo schedario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni, e di poter effettuare, alle scadenze prefissate le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali *dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.*
3. Sia lo scadenario che i registri possono essere tenuti, se del caso, mediante sistemi informatici.

Art. 129 - Contabilità relativa a Concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del Comune.

2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni, e ai servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla tesoreria comunale, ai sensi dell'articolo 180 del TUEL 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva
3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2.

Art. 130 - Sanzioni

1. Quando la Legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, non previste dalla L.R. 22/2003, sono punite ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL 267/2000 con una sanzione da €50,00 a €500,00 in relazione alla gravità dell'infrazione.
2. Si applica quanto disposto dall'art. 10bis della L.R. 22/2003.
3. Resta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 54, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 131 - Abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 28/06/1991 e successive modificazioni.

Art. 132 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del T.U. sulle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6.

2. Le singole disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili o regolanti il caso specifico.

3. Per quanto riguarda i dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali, si applicano tutte le norme del Regolamento organico del personale dipendente del Comune e del regolamento degli Uffici e dei Servizi se non incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 133 - Efficacia del Regolamento sulle concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

3. Alla scadenza delle concessioni di aree per tomba o di tombe già precostituite, rilasciate sotto il vigore dei precedenti regolamenti comunali del Cimitero, per il rinnovo della concessione è dovuto il canone previsto dal tariffario vigente al momento del rinnovo.

4. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 *anni dalla tumulazione dell'ultimo cadavere, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

(* art. 92 – L.285/1990)

Art. 134 - Sepolture non provviste di concessione

1. In caso di sepolture non provviste di regolare atto di concessione stipulato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già deposti nelle sepolture devono provare e documentare i diritti che vantano sulla sepoltura.

2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione, a titolo di rinnovo per il periodo stabilito nelle presenti norme, la sepoltura nella quale sono deposti i defunti appartenenti alla famiglia.

3. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dalle norme del titolo IV, capo I e III. Nel caso di tombe il canone dovuto è quello previsto, dal tariffario vigente al momento del rinnovo, per la sola concessione dell'area corrispondente.

4. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo II, dietro il corrispettivo della relativa tariffa.

Art. 135 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.
2. La predisposizione degli strumenti tecnici per la piena applicazione del presente regolamento, dovrà avvenire entro anni due dall'approvazione dello stesso.